



Banca Centro Emilia

PROSPETTO SEMPLIFICATO

Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99

Publicato in data 12/06/2018
(da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)

Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo Società cooperativa
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5352,
all'Albo delle Società Cooperative al n. A112765 e al Registro delle Imprese di Ferrara al n. 137791/97,
Codice Fiscale e Partita IVA 01402600389
Capitale Sociale al 31/12/2017: 13.752.868,08 euro - Riserve al 31.12.2017: 41.327.582 euro
Sede Legale e Direzione Generale in Corporeno (FE), Via Statale, 39
Tel. 051972711 Fax. 051972246 – www.bancacentroemilia.it – e-mail: email@bancacentroemilia.it
Posta elettronica certificata (PEC): segreteria@postacerbancacentroemilia.it

Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni Banca Centro Emilia 20/06/2018 – 20/06/2021 Step Up ISIN IT0005336539

fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro 5.000.000

Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo, nella persona del suo Legale Rappresentante, svolge il ruolo di emittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta.

Il presente prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n.11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento i destinatari dell'Offerta sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto nel suo complesso e negli specifici fattori di rischio. In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

- L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga sottoposta a misure di risoluzione, tra cui il cosiddetto "Bail-in", ai fini della gestione della crisi della Banca (cfr. sezione "Fattori di Rischio", "Rischio di Bail-in").

- La Banca soddisfa i requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito del processo di revisione e valutazione prudenziale (c.d. SREP) del 2016.
- Nel corso del 2017 si è registrato un contenimento nell'incidenza dei crediti deteriorati lordi e delle sofferenze lorde sul totale degli impieghi rispetto al 2016. Si evidenzia, inoltre, che il rapporto dei crediti deteriorati e delle sofferenze sugli impieghi della Banca negli anni di riferimento è inferiore rispetto al dato di sistema (cfr. sezione "Dati finanziari selezionati").
- In data 13/06/2018 verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della BCC CENTRO EMILIA il progetto di fusione per l'incorporazione della BCC CREDITO COOPERATIVO REGGIANO. Qualora il progetto di fusione, una volta approvato dal CDA, sia autorizzato da Banca d'Italia e intervenga poi la sua approvazione da parte delle rispettive assemblee dei soci, è previsto che, a conclusione dell'iter descritto, le operazioni della BCC CREDITO COOPERATIVO REGGIANO (incorporata), saranno imputate al bilancio della BCC CENTRO EMILIA (incorporante) a partire dal 1/12/2018. Tenuto conto dei risultati d'esercizio e della situazione patrimoniale della BCC Credito Cooperativo Reggiano (incorporata), è possibile che l'operazione di fusione abbia un impatto negativo sulla situazione economico-patrimoniale dell'Emittente (cfr. sezione "Fattori di Rischio", "Rischio connesso all'operazione di fusione").
- L'Emittente esercita l'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo pertanto è tenuto all'adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo. La solidità finanziaria del gruppo è assicurata da accordi con cui le banche del gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca aderente. L'obbligazione di ciascuna banca aderente è commisurata alle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale (c.d. free capital). Pertanto, l'investimento in obbligazioni della Banca potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale. In particolare, sulla base dei dati al 31/12/2017 il free capital dell'emittente è pari a €20,859 milioni se si considera il requisito minimo vincolante inclusivo del Capital Conservation Buffer (pari a 9,65%), mentre è pari a € 24,929 milioni se si considera il requisito minimo vincolante (pari a 8,40%) indicato dalla Banca d'Italia ad esito dello SREP 2016 (cfr. sezione "Dati finanziari selezionati", "Fattori di Rischio", "Rischio connesso alla riforma BCC").
- I prestiti potranno essere assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo. La Banca comunicherà l'eventuale mancata concessione della garanzia mediante apposito avviso sul proprio sito internet (cfr. sezione "Garanzie").
- Il prestito obbligazionario non è quotato sui mercati regolamentati ovvero su di un sistema multilaterale di negoziazione (cfr. sezione "Fattori di Rischio").

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	La denominazione legale dell'Emittente è Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo Società cooperativa, mentre la denominazione commerciale è BCC Centro Emilia di seguito "Banca". Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo è una società cooperativa a mutualità prevalente. L'emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Banca Centro Emilia ha sede legale e amministrativa in Via Statale, 39 – 44042 Corporeno (FE) - tel. 051/972711
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	Banca Centro Emilia non appartiene a nessun gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93. Banca Centro Emilia è iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5352; Codice ABI 08509.

DATI FINANZIARI SELEZIONATI

Fondi propri e coefficienti patrimoniali (dati in migliaia di euro e valori in percentuale)				
Dati Finanziari	31/12/2017	31/12/2016	Requisiti minimi vincolanti indicati dalla Banca d'Italia a esito SREP 2016	Requisiti minimi regolamentari inclusivi del CCB 2016
Totale Fondi propri	52.277	55.401	-	-
CET1 Capital Ratio	16,06%	16,68%	4,70%	5,95%
Tier 1 Capital Ratio	16,06%	16,68%	6,30%	7,55%
Total Capital Ratio	16,06%	16,68%	8,40%	9,65%

In conformità alle previsioni normative europee (Direttiva UE “CRD IV”, Regolamento UE “CRR” e relativa disciplina attuativa), la Banca d'Italia, a esito del “processo di revisione e valutazione prudenziale” (c.d. SREP), ha imposto all'Emittente, con provvedimento nr. **0323750/17** del **13/03/2017**, requisiti patrimoniali aggiuntivi, comprensivi del c.d. Capital Conservation Buffer (CCB), da considerarsi “vincolanti” per la Banca a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al **31/03/2017** fino alla segnalazione al **31/12/2017** compresa, nelle misure di seguito indicate:

- CET 1 ratio pari a **5,95%**, vincolante nella misura del **4,70%** (4,5% ex art. 92 CRR + **0,20%** a esito dello SREP);
- Tier 1 ratio pari a **7,55%**, vincolante nella misura del **6,30%** (6% ex art. 92 CRR + **0,30%** a esito dello SREP);
- Total Capital ratio pari al **9,65%**, vincolante nella misura del **8,40%** (8% ex art. 92 CRR+ **0,40%** a esito dello SREP).

Il CCB rappresenta un cuscinetto aggiuntivo introdotto dalla normativa citata al fine di patrimonializzare ulteriormente le banche e consentire loro di far fronte a eventuali disfunzioni o rallentamenti nel processo di erogazione del credito dovuti a tensioni di mercato. Fino al 31 dicembre 2016 il CCB è pari al 2,5%. A partire dal 1° gennaio 2017 tale buffer è pari all'1,25%, dal 1° gennaio 2018 all'1,875% e dal 1° gennaio 2019 al 2,5%.

Principali indicatori di rischiosità creditizia (valori in percentuale)				
	Banca Centro Emilia		Sistema Banche meno significative¹	Sistema Banche meno significative²
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
Sofferenze lorde/impieghi lordi	7,79%	7,92%	10,7%	11,5%
Sofferenze nette/impieghi netti	2,46%	2,57%	4,5%	5,4%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	11,82%	13,13%	17,5%	19,4%

¹ Dati desumibili dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia nr 1/2018

² Dati desumibili dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia nr 1/2017

Principali dati di conto economico (importi in migliaia di euro)		
	31/12/2017	31/12/2016
Margine d'interesse	10.747	10.777
Margine di intermediazione	19.294	22.079
Risultato netto di gestione finanziaria	15.448	15.715
Oneri operativi	(13.086)	(13.016)
Risultato lordo dell'operatività corrente	2.361	2.698
Risultato netto d'esercizio	2.029	2.327

INFORMAZIONE SULLE OBBLIGAZIONI

PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO Il prezzo di offerta delle obbligazioni è pari al **100% del valore nominale**, corrispondente ad un importo minimo di sottoscrizione di euro 1.000 e con valore nominale unitario di 1.000, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori.

PREZZO E MODALITA' DI RIMBORSO Le obbligazioni saranno rimborsate al **100% del valore nominale** in unica soluzione alla scadenza fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riferimento all'applicazione dello strumento del **"bail-in"** (cfr. sezione **Fattori di Rischio**). Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

DATA DI EMISSIONE La data di emissione delle obbligazioni è il 20/06/2018.
La data di godimento delle obbligazioni è il 20/06/2018.

DATA DI SCADENZA Le obbligazioni scadono in data 20/06/2021 e da tale data cesseranno di produrre interessi.

CEDOLE LORDE Il presente Prestito Obbligazionario prevede la corresponsione di interessi a tasso fisso crescente pagabili in rate semestrali posticipate.
Il tasso nominale lordo crescente applicato alle obbligazioni per ciascuna data di pagamento è il seguente:

Cedole	Data Pagamento	Cedola Lorda
Prima	20/12/2018	1,00% (su base annua)
Seconda	20/06/2019	1,00% (su base annua)
Terza	20/12/2019	1,25% (su base annua)
Quarta	20/06/2020	1,25% (su base annua)
Quinta	20/12/2020	1,50% (su base annua)
Sesta	20/06/2021	1,50% (su base annua)

Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione di calcolo act/act.
Qualora la data di pagamento sia un giorno festivo in Italia il rimborso è effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza alcuna integrazione o maggiorazione dell'importo.

RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO Il **tasso annuo lordo di rendimento effettivo** del titolo calcolato in regime di capitalizzazione composta è **pari a 1,25%** ed il **rendimento effettivo netto è pari a 0,92%** (ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26%). Confrontando il rendimento delle obbligazioni con quello di un *BTP (Buono Poliennale del Tesoro)* di similare scadenza, ad esempio il BTP 01GN21 0,45% Isin IT0005175598 con riferimento ai prezzi del 05/06/2018 (Fonte: "Il Sole 24

Ore”), i relativi rendimenti annui a scadenza lordi e netti, vengono di seguito rappresentati:

Caratteristiche	BTP 01/06/2021	BCC 20/06/2021 StepUp	Differenziale di rendimento lordo (espresso in basis points o punti base)
Scadenza	01/06/2021	20/06/2021	/
Prezzo di acquisto	98,005	100,00	/
Rendimento effettivo annuo lordo	1,13%	1,25%	12 b.p.
Rendimento effettivo annuo netto (da imposte su redditi di capitale e redditi diversi)	0,99%	0,92%	/

GARANZIE

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Per il prestito obbligazionario è stata richiesta la garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. In presenza della garanzia da parte del Fondo, i sottoscrittori ed i portatori delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell’Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al paragrafo precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l’evento di default dell’Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite.

In particolare, il Fondo interviene, fatte salve le esclusioni di cui all’art. 3, comma 2, dello Statuto dello stesso, anche in caso di applicazione di una delle seguenti fattispecie introdotte dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. “sezione Fattori di Rischio”):

- riduzione o azzeramento del valore nominale dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione;
- annullamento dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione;
- conversione dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione in azioni o in altre partecipazioni della stessa Banca o di una società che la controlla o di un ente-ponte;
- modifica della scadenza dei titoli emessi dalla Banca sottoposta a risoluzione o dell’importo degli interessi maturati in relazione agli stessi o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Sono esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate o da altri soggetti obbligati, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione delle Banche consorziate o di altri soggetti obbligati.

L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta da parte del portatore del titolo ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. Si invita comunque l’investitore a visitare il sito internet www.fgo.bcc.it. La Banca comunicherà l’eventuale mancata concessione della

	garanzia mediante apposito avviso sul proprio sito internet.
CONDIZIONI DI LIQUIDITÀ E LIQUIDABILITA'	La Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcaasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009. Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dall'Emittente si rinvia ai documenti "Policy di valutazione e pricing e regole interne per la negoziazione dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca" e "Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini" disponibili in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca e sul sito internet www.bancacentroemilia.it La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.
SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	Non sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo. Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condizioni economiche previste dal contratto quadro sui servizi di investimento.
REGIME FISCALE	Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 26,00%. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.
LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE	Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Ferrara. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA	
PERIODO DI OFFERTA	Le obbligazioni saranno offerte dal 12/06/2018 al 20/09/2018 , salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali. Il prospetto sarà reso disponibile anche attraverso il sito internet www.bancacentroemilia.it . L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità massima dell'ammontare totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta,

	<p>sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiungimento dell'Ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato.</p> <p>In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.bancacentroemilia.it</p>
<p>AMMONTARE TOTALE, NUMERO TAGLI, TAGLIO MINIMO</p>	<p>L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominali Euro 5.000.000, e viene emesso al prezzo di 100. La banca ha facoltà durante il periodo di offerta di aumentare l'ammontare totale delle obbligazioni dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della banca e tutte le filiali, nonché sul sito internet www.bancacentroemilia.it.</p> <p>Le obbligazioni sono rappresentate da un totale massimo di 5.000 titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad euro 1.000, con eventuali multipli incrementali di euro 1.000. Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili.</p> <p>L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione.</p>
<p>DATA DI REGOLAMENTO</p>	<p>Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, avverrà alla data di regolamento mediante addebito del rapporto collegato al dossier titoli amministrato. Nel caso in cui la data di regolamento fosse successiva alla data di godimento del titolo, il pagamento e la contestuale consegna dei titoli avverranno alla data di regolamento addebitando un valore pari al prezzo di emissione aumentato del relativo rateo di interessi per il tempo intercorrente tra la data di godimento e la data di regolamento.</p> <p>Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni.</p> <p>I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa.</p>
<p>FATTORI DI RISCHIO</p>	<p>La Banca invita gli investitori a prendere attenta visione del presente prospetto, al fine di comprendere i fattori di rischio connessi alla sottoscrizione della obbligazione. Per ulteriori approfondimenti relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al documento "Pillar 3 – informativa al pubblico" dell'anno 2016 disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it e alla "Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della "Nota Integrativa" al bilancio 2016.</p> <p><u>RISCHIO DI CREDITO</u></p> <p>L'investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livello di "rating". Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating non è di per sé indicativa della solvibilità della Banca e conseguentemente della rischiosità delle obbligazioni stesse.</p> <p><u>RISCHIO DI LIQUIDITÀ</u></p> <p>È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di</p>

emissione del titolo. Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La Banca non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

La Banca tuttavia adotta regole interne per la negoziazione dei prestiti obbligazionari oggetto del presente prospetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcaasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto riportato nella precedente sezione "Condizioni di liquidità / liquidabilità".

RISCHIO DI MERCATO

Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe diminuire durante la vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

In generale, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso.

Per le obbligazioni a tasso fisso/ zero coupon, l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Offerta delle medesime.

Il rimborso integrale del capitale a scadenza, permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.

RISCHIO DI BAIL-IN

La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il c.d. "bail-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcune esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art.1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre

2015. Lo strumento del “bail-in” può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività. Resta fermo quanto già evidenziato in merito alle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (cfr. sezione “Garanzie”).

RISCHIO CONNESSO ALLA RIFORMA BCC

La Banca d’Italia il 03/11/2016, mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, ha provveduto ad emanare le norme di attuazione della legge di riforma del Credito Cooperativo (Legge 49/2016), che disciplinano – tra l’altro – il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia.

Da tale data (3/11/2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d’Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi Gruppi Bancari Cooperativi. Sussiste il rischio che in futuro, come conseguenza dell’adesione – obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo – della Banca ad un Gruppo Bancario Cooperativo, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e in caso di situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell’emittente (c.d. free capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l’attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l’obbligo per la Banca di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- per rispondere di obbligazioni verso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;
- per fornire sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo.

Pertanto, se da un lato la Banca potrà beneficiare del meccanismo di garanzia derivante dall’appartenenza a un gruppo bancario cooperativo, dall’altro si evidenzia che l’investimento in obbligazioni della Banca potrà comportare per l’investitore l’esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, c.d. free capital).

In particolare, sulla base dei dati al 31/12/2017 il free capital dell’emittente è pari a € 20,859 milioni se si considera il requisito minimo vincolante inclusivo del Capital Conservation Buffer (pari a 9,65%), mentre è pari a € 24,929 milioni se si considera il requisito minimo vincolante (pari a 8,40%) indicato dalla Banca d’Italia ad esito dello SREP 2016.

In data 11/05/2017 l’Assemblea dei Soci di Banca Centro Emilia ha espresso parere favorevole all’adesione al costituendo Gruppo Bancario Cooperativo proposto da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.

RISCHIO CONNESSO ALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

In data 13/06/2018 verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della BCC CENTRO EMILIA il progetto di fusione per l’incorporazione della BCC CREDITO COOPERATIVO REGGIANO. Qualora il progetto di fusione, una volta approvato dal CDA, sia autorizzato da Banca d’Italia e intervenga poi la sua approvazione da parte delle rispettive assemblee dei soci, è previsto che, a conclusione dell’iter descritto, le operazioni della BCC CREDITO COOPERATIVO REGGIANO (incorporata), saranno imputate al bilancio della

	<p>BCC CENTRO EMILIA (incorporante) a partire dal 1/12/2018.</p> <p>In considerazione dei risultati d'esercizio e della situazione patrimoniale della BCC di CREDITO COOPERATIVO REGGIANO (incorporata), è possibile che l'operazione di fusione abbia un impatto negativo, di portata significativa, sulla situazione economico-patrimoniale dell'Emittente. Nello specifico, la BCC CREDITO COOPERATIVO REGGIANO (incorporata) evidenzia un risultato di esercizio al 31/12/2017 negativo per euro 891.000. Le consistenze dei Fondi propri al 31/12/2017 ammontano a 43.534 (importo in migliaia di euro), il Common Equity Tier 1 ratio ed il Tier 1 ratio si attestano entrambi a 11,61%, il Total Capital ratio a 14,89%.</p>
--	---

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La Banca mette a disposizione del pubblico il presente Prospetto Semplificato consegnandolo al sottoscrittore che ne faccia richiesta. Il documento è altresì consultabile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancacentroemilia.it unitamente a:

- Statuto vigente;
- Bilancio esercizio 2016 contenente la relazione della società di revisione;
- Bilancio esercizio 2017 contenente la relazione della società di revisione;
- Policy di valutazione e pricing e regole interne per la negoziazione dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca
- Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini

La Banca provvederà, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob n. 11971/99, a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative ai risultati dell'offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta.

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

PERSONE RESPONSABILI

Banca Centro Emilia Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede legale in Corporeno (FE), Via Statale, 39, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giuseppe Accorsi ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto.

Banca Centro Emilia Credito Cooperativo - Società Cooperativa in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Accorsi Giuseppe dichiara di aver adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Prospetto e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

BANCA CENTRO EMILIA
CREDITO COOPERATIVO
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE ACCORSI

Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig. Giuseppe Accorsi